

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole</i>)	143
ALLEGATO 1 (<i>Proposta di relazione del Relatore</i>)	149
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla XII Commissione</i>)	151
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327 Governo, approvato dal Senato (Relazione alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione</i>) .	144
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla XII Commissione</i>)	153
Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012. Doc. LXXXVII, n. 1 (Parere alla XIV Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>)	145
ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla XII Commissione</i>)	154
Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia. Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb. (Parere alla II Commissione) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	145
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni III e XI) (<i>Esame e rinvio</i>)	145
ALLEGATO 5 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	155

RELAZIONI AL PARLAMENTO:

Rapporto di <i>performance</i> per l'anno 2012 del Ministero della salute. Doc. CLXIV, n. 2 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione</i>)	147
ALLEGATO 6 (<i>Relazione approvata</i>)	156

SEDE REFERENTE:

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide. C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	147
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	148
AVVERTENZA	148

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013.

C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata predisposta una proposta di relazione da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata alla luce dell'ampio dibattito che si è svolto in Commissione e che ha riguardato principalmente la disposizione di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo (*vedi allegato 1*).

Paola BINETTI (SCpI) ringrazia il relatore per il lavoro svolto, ritenendo che la proposta di relazione presentata sia particolarmente chiara e che tenga debitamente conto delle posizioni emerse nel corso del dibattito, in particolare delle preoccupazioni espresse da più parti con riferimento al richiamato articolo 13 del disegno di legge in oggetto.

Ricorda altresì come da parte del Governo sia stata assicurata una certa disponibilità rispetto all'accoglimento di ordini del giorno e di altri atti di indirizzo concernenti le modalità di attuazione della delega recata dall'articolo 13 e, più in generale, la necessità di garantire la prosecuzione della ricerca in campo medico.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, esprime l'auspicio per cui tutti i componenti della Commissione possano condividere l'adozione di atti di indirizzo da rivolgere al Governo, concernenti la fase di attuazione della delega di cui al suddetto articolo 13.

Pia Elda LOCATELLI (Misto-PSI-PLI), dopo aver ringraziato il relatore per la proposta presentata, indice di un lavoro svolto in maniera seria e onesta, ribadisce l'esigenza di intervenire attraverso l'adozione di appositi atti di indirizzo, rilevando come la mozione costituisca sotto quest'aspetto uno strumento più incisivo ed efficace rispetto all'ordine del giorno.

Chiede, poi, al relatore, di apportare una modifica alla suddetta proposta di parere, nel senso di sostituire, al quarto capoverso delle premesse, le parole: « più rigorose » con le seguenti: « più restrittive ».

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, fa presente che l'espressione « più rigorose » è mutuata direttamente dall'articolo 2 della direttiva europea sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, nella sua traduzione ufficiale; pertanto, ritiene opportuno mantenerla, volendo fare esplicito riferimento al contenuto di tale disposizione.

Per quanto riguarda, poi, la questione relativa alla presentazione di atti di indirizzo da rivolgere al Governo, fa presente di avere già inserito questo passaggio nella parte al quinto capoverso delle premesse della sua proposta di relazione e che, in ogni caso, tale questione attiene alla fase dell'approvazione finale, da parte dell'Assemblea, del provvedimento in esame ovvero anche alle fasi successive, con specifico riferimento allo strumento della mozione.

Matteo MANTERO (M5S) esprime alcune perplessità con riferimento alla proposta di relazione in discussione. Innanzitutto, fa presente che a suo parere l'espressione « più rigorose » andrebbe sostituita con la parola: « migliorative ».

Inoltre, rileva come i profili critici connessi al contenuto dell'articolo 13, con particolare riferimento al divieto concernente esperimenti e procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale, nonché al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti siano emersi da alcune delle audizioni svolte ma non da tutti gli interventi degli esperti che sono stati auditi.

Ritiene, inoltre, che il riferimento all'articolo 2 della suddetta direttiva, previsto al terzo capoverso delle premesse, sia ambiguo e fuorviante in quanto praticamente si invita il Governo a stralciare quanto è stato approvato dal Senato e quanto la Commissione stessa intenderebbe confermare. A questo proposito, fa presente che non si possono negare margini di discrezionalità per quanto riguarda gli interventi degli Stati membri in quanto, se l'Unione europea avesse voluto eliminarli del tutto, avrebbe approvato un regolamento anziché una direttiva.

Raffaele CALABRÒ (Pdl), ringraziando il relatore per la proposta formulata, che a suo avviso è indice di un grande equilibrio, suggerisce di apportare una modifica volta a prevedere, al terzo capoverso delle premesse, che i timori connessi al contenuto del più volte richiamato articolo 13 riguardano il fatto che essi finiscano per compromettere non solo la continuazione della ricerca, ma anche le sue applicazioni cliniche, già ampiamente presenti nella pratica attuale.

Donata LENZI (PD), apprezzando la proposta di parere predisposta dal relatore, annuncia il voto favorevole da parte del gruppo del Partito Democratico, suggerendo altresì di recepire nella proposta di parere la proposta di modifica avanzata dal deputato Calabrò, ritenendola condivisibile.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, replica alle argomentazioni addotte dal deputato Mantero facendo presente che la proposta di parere tiene conto dei

rilevi critici emersi dalla maggioranza degli interventi dei deputati che si sono svolti nel corso del dibattito con riferimento alla disposizione dell'articolo 13, nonché da « alcune audizioni informali », come ha avuto modo di precisare al terzo capoverso delle premesse.

Dopo aver ribadito di non poter modificare, allo stesso capoverso, l'espressione « più rigorose » in quanto recata testualmente dall'articolo 2 della citata direttiva, ritiene, invece, di poter accedere alla proposta migliorativa del testo formulata dal deputato Calabrò.

Procede, pertanto, a riformulare la proposta di parere presentata nei termini seguenti (*vedi allegato 2*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole del relatore, come da ultimo riformulata, e nomina il deputato Miotto relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013.

C. 1327 Governo, approvato dal Senato.

(Relazione alla XIV Commissione).

(*Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata predisposta una proposta di relazione da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra la proposta di relazione predisposta, precisando che essa tiene conto di due proposte emendative presentate dal gruppo del MoVimento 5 Stelle, delle quali aveva chiesto il ritiro (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di

relazione favorevole, con osservazione, del relatore, e nomina il deputato Miotto relatore per riferire presso la XIV Commissione.

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012.

Doc. LXXXVII, n. 1.

(Parere alla XIV Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che è stata predisposta una proposta di parere da parte del relatore.

Anna Margherita MIOTTO (PD), *relatore*, illustra la proposta di parere formulata, precisando che l'osservazione ivi contenuta è volta a far sì che la prossima relazione del Governo possa corrispondere maggiormente a un criterio di omogeneità con riferimento alle posizioni assunte dall'Italia sui singoli provvedimenti che attingono alle materia afferenti alle competenze della Commissione affari sociali (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione del relatore.

Disposizioni in materia di contrasto dell'omofobia e della transfobia.

Testo unificato C. 245 Scalfarotto e abb.

(Parere alla II Commissione).

(Rinvio del seguito dell'esame).

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, avverte che il relatore, deputato Dorina Bianchi, è impossibilitato a prendere parte alla seduta odierna e che, pertanto, la trattazione del punto all'ordine del giorno è rinviata alla seduta di domani.

Fa altresì presente che nella giornata di domani la Commissione potrà procedere direttamente all'espressione del parere oltre che allo svolgimento della relazione introduttiva, anche alla luce del fatto che, sulla base del testo licenziato dalla Commissione di merito (Giustizia) le competenze della Commissione affari sociali paiono estremamente limitate.

La Commissione prende atto.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno.

C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni III e XI).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giulia GRILLO (M5S), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere alle Commissioni III (Affari esteri) e XI (Lavoro) il prescritto parere sulle parti di competenza concernenti il disegno di legge di ratifica della Convenzione adottata il 23 febbraio 2006 dalla 94ma sessione marittima della Conferenza internazionale dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), riunitasi a Ginevra.

Fa presente che la Convenzione all'esame della XII Commissione costituisce un contributo importante al settore marittimo poiché ha l'obiettivo di promuovere condizioni di vita e di lavoro più dignitose per la gente di mare, oltre che condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi.

Osserva, poi, che il disegno di legge in esame consta di 7 articoli, suddivisi in 2 Capi.

Il Capo I reca l'autorizzazione alla ratifica (articolo 1) e l'ordine di esecuzione (articolo 2). Il Capo II reca invece le

disposizioni di adeguamento dell'ordinamento interno alla Convenzione oggetto di ratifica.

Ricorda, quindi, che la relazione illustrativa afferma che gli interventi in questione sono volti a soddisfare le esigenze evidenziate dal Comitato europeo dei diritti sociali e la richiesta di modifica avanzata dalla Commissione di esperti per l'applicazione delle convenzioni e raccomandazioni OIL e che, nel merito, essi adeguano le disposizioni del Codice della navigazione, introdotte nel nostro ordinamento nel contesto socio-economico del 1942, che risultano in contrasto con il portato dei principi giuridici attuali, rendendo effettive le modalità di tutela dei diritti dei lavoratori a bordo delle navi.

Con specifico riferimento alle competenze della Commissione affari sociali, rileva la disposizione di cui all'articolo 5 del disegno di legge, che reca modifiche alla normativa vigente in materia di accertamento della idoneità fisica della gente di mare, recata dall'articolo 4, secondo e terzo comma, della legge n. 1602 del 1962.

Fa presente che, mentre attualmente il certificato medico attestante l'idoneità dei marittimi a lavorare a bordo delle navi ha sempre durata di due anni dalla data del rilascio, la nuova disposizione, introdotta dal comma 1 dell'articolo 5, pur conservando in via generale il suddetto termine di durata di due anni, lo riduce a un anno per i marittimi che hanno meno di diciotto anni.

Viene rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti, la previsione di un periodo di validità più breve, anche in considerazione delle specifiche mansioni svolte dal marittimo. Con un decreto analogo sono disciplinati i casi nei quali per motivi di urgenza, o se la validità del certificato scade durante un viaggio, il marittimo può essere autorizzato a lavorare sulla base di un certificato provvisorio valido fino al porto di scalo successivo, e comunque non superiore a tre mesi.

Al riguardo, osserva che non è chiaro chi debba rilasciare tale certificato provvisorio in caso di assenza a bordo di un

medico. La normativa attualmente vigente, infatti, prevede che se il periodo di validità del certificato scade in corso di viaggio, il certificato resta valido fino alla fine del viaggio.

Il comma 2 stabilisce, poi, che le navi passeggeri che effettuano navigazione internazionale breve e lunga e che trasportano più di 100 persone, devono avere a bordo un medico qualificato responsabile dell'assistenza sanitaria.

Segnala, infine, che, poiché la Convenzione entrerà in vigore il 20 agosto prossimo, è importante concludere l'iter parlamentare in tempo utile per consentire la ratifica entro tale termine. Infatti, entro quella data, gli armatori italiani possono ottenere dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le certificazioni che attestino che le proprie navi sono conformi ai requisiti posti dalla normativa in vigore, sul piano internazionale, in tema di sicurezza e di condizioni di lavoro a bordo. La mancata ratifica entro quel termine, dunque, esporrebbe il settore armatoriale e i lavoratori agli effetti negativi di una significativa perdita di competitività del nostro Paese (*vedi allegato 5*).

Federico GELLI (PD) si domanda se abbia ancora senso, alla luce della normativa generale, prevedere il rilascio di uno specifico certificato attestante l'idoneità fisica dei marittimi a lavorare a bordo delle navi.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, rileva che si tratta di un obbligo previsto direttamente dalla Convenzione, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 5.

Non essendovi altre richieste di intervento, ritiene che si possa procedere a una breve sospensione della seduta, in modo da consentire al relatore di addivenire alla formulazione di una proposta di parere già nella seduta odierna.

La seduta, sospesa alle 14.55, è ripresa alle 15.05

Giulia GRILLO (M5S), *relatore*, illustra la proposta di parere predisposta, favore-

vole con un'osservazione inserita sulla base della considerazione svolta nel corso della relazione introduttiva (*vedi allegato 5*).

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.10.

RELAZIONI AL PARLAMENTO

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.10.

Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute.

Doc. CLXIV, n. 2.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 124, comma 2, del regolamento e conclusione – Approvazione di una relazione).

La Commissione prosegue l'esame del documento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 luglio 2013.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, ricorda che nelle precedenti sedute del 16 e 18 luglio si è svolta la relazione da parte del relatore, deputato Monchiero, sul Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute ed è iniziato il dibattito.

In assenza di ulteriori richieste di intervento, invita il deputato Monchiero ad illustrare la proposta di relazione da lui predisposta.

Giovanni MONCHIERO (SCpI), *relatore*, illustra la proposta di relazione formulata (*vedi allegato 6*).

Anna Margherita MIOTTO (PD) esprime apprezzamento per la proposta di relazione presentata dal relatore, ritenendola giustamente severa. Auspica pertanto

che anche presso le altre Commissioni possa svolgersi un lavoro altrettanto serio e approfondito con riferimento ai rapporti di *performance* concernenti i vari ministeri.

Andrea CECCONI (M5S), pur condividendo le considerazioni critiche formulate dal relatore Monchiero e tradottesi nelle osservazioni inserite nella proposta di parere da lui presentata, e rilevato altresì come allo stato attuale il Ministero della salute sia, oltre a quello della difesa, l'unico che abbia presentato il previsto rapporto di *performance*, annuncia tuttavia il voto di astensione da parte del gruppo del MoVimento 5 Stelle in quanto non era rappresentato in Parlamento nella scorsa legislatura e, dunque, nel 2012, anno cui si riferisce il rapporto in esame.

La Commissione approva la proposta di relazione formulata dal relatore.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 24 luglio 2013. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

La seduta comincia alle 15.20.

Modifica all'articolo 31 del DL n. 207/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide.

C. 263 Fucci, C. 843 Piazzoni e C. 858 Miotto.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta dell'11 luglio 2013.

Andrea CECCONI (M5S) esprime alcune perplessità con riferimento al provvedimento in titolo, rilevando che, se ha un senso prevedere, ai fini dell'indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da tali-

domide, l'estensione anche ai nati un anno prima di quello attualmente previsto dalla legislazione vigente, essendo plausibile che qualcuno lo abbia acquistato all'estero, non ha altrettanto senso includere anche un anno dopo.

Si riserva, pertanto, di presentare un emendamento sul punto, ritenendo, in generale, che la normativa vigente in materia potrebbe essere considerata sufficiente.

Ileana Cathia PIAZZONI (SEL), con riferimento alla proposta di legge di cui è prima firmataria, rileva come essa sia sostanzialmente sovrapponibile a quella presentata dal relatore, deputato Fucci, essendo anch'essa volta al riconoscimento dell'indennizzo ai soggetti nati tra il 1958 e il 1966, nonché ai soggetti in relazione ai quali, ancorché nati fuori da tale periodo, si possa comunque accertare un nesso di causalità tra l'assunzione del farmaco e la sindrome da talidomide.

L'unica differenza riguarda il rinvio ad un regolamento del Ministro della salute, volto a modificare l'attuale decreto ministeriale recante la disciplina per la concreta concessione dell'indennizzo, che è previsto solo dalla citata proposta C. 263.

Pierpaolo VARGIU, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta, nella quale potranno avere luogo gli eventuali ulteriori interventi dei deputati, ai quali seguiranno l'intervento del Governo e la replica del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario. C. 262 Fucci.

ALLEGATO 1

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

PROPOSTA DI RELAZIONE DEL RELATORE

La XII Commissione (Affari sociali), esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);

rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo 13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;

considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1, lettere *b)*, *d)* – con particolare riferimento al divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale – *e)* ed *f)* – soprattutto per quanto attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di base, biomedica e applicata, determinando peraltro condizioni di rischio di infrazione in quanto appaiono misure « più rigorose » di quelle previste dalla citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall'articolo 2 della direttiva medesima;

preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo, il cui *iter* subirebbe un rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera, poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento, ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dal novembre 2012;

considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo 13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell'articolo 13, di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione intende rivolgergli attraverso l'adozione di appositi atti di indirizzo;

esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse nell'Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l'assistenza sanitaria transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale; la farmacovigilanza; il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le

importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di

cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.

ALLEGATO 2

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013. C. 1326 Governo, approvato dal Senato.

RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge di delegazione europea 2013 (C. 1326 Governo, approvato dal Senato);

rilevata la presenza di profili problematici connessi soprattutto all'articolo 13 del provvedimento in titolo, recante principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega volta al recepimento della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, evidenziati da più parti nel corso del dibattito svolto presso la XII Commissione;

considerato che i punti critici della predetta disposizione, come è emerso dal dibattito nonché da alcune audizioni informali che hanno avuto luogo presso la Commissione stessa, riguardano principalmente i divieti posti dal comma 1, lettere *b)*, *d)* – con particolare riferimento al divieto di esperimenti e di procedure che non prevedono anestesia o analgesia qualora esse comportino dolore all'animale – *e)* ed *f)* – soprattutto per quanto attiene al divieto di utilizzo degli animali per gli xenotrapianti e per le ricerche su sostanze d'abuso. In particolare, sono state espresse forti preoccupazioni in relazione ai richiamati divieti, in quanto vi è il timore che essi finiscano per compromettere la continuazione in Italia della ricerca di base, biomedica e applicata e delle sue applicazioni cliniche già ampiamente presenti nella pratica attuale, determinando peraltro condizioni di rischio di infrazione in quanto appaiono misure « più rigorose » di

quelle previste dalla citata direttiva, e pertanto espressamente vietate dall'articolo 2 della direttiva medesima;

preso atto dell'esigenza di addivenire in tempi rapidi alla definitiva approvazione del provvedimento in titolo, il cui *iter* subirebbe un rallentamento nel caso in cui fossero apportate delle modifiche dalla Camera, poiché sarebbe necessaria una nuova lettura presso l'altro ramo del Parlamento, ciò che determinerebbe un ulteriore aggravamento della situazione di infrazione già aperta dalla Commissione europea in quanto la direttiva avrebbe dovuto essere attuata dal novembre 2012;

considerata, altresì, la necessità per cui il Governo, in sede di attuazione della delega, con riferimento ai richiamati punti problematici dell'articolo 13, si attenga comunque alla esigenza espressa al comma 2 dell'articolo 13, di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 della medesima disposizione, nonché alle indicazioni che la Commissione intende rivolgergli attraverso l'adozione di appositi atti di indirizzo;

esaminate, inoltre, le altre parti del disegno di legge in titolo afferenti alla competenza della XII Commissione: in particolare, tra le direttive incluse nell'Allegato B, quelle concernenti, rispettivamente, l'assistenza sanitaria transfrontaliera; le modifiche al codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella catena di fornitura legale;

la farmacovigilanza; il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro Stato membro; le norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova,

DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE

facendo salva l'esigenza di prevedere che, in sede di attuazione della delega di cui all'articolo 13 del disegno di legge in titolo, il Governo si attenga alla disposizione di cui al comma 2 dello stesso articolo, ovvero all'obbligo di conformarsi alla normativa europea nell'applicazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 del medesimo articolo 13.

ALLEGATO 3

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013. C. 1327
Governo, approvato dal Senato.**

RELAZIONE APPROVATA DALLA XII COMMISSIONE

La XII Commissione (Affari sociali),
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge europea 2013 (C. 1327 Governo, approvato dal Senato);

considerate, in particolare, le disposizioni recate rispettivamente dagli articoli 14 – che opera una revisione delle sanzioni relative alla disciplina in materia di protezione delle galline ovaiole e di registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento; 15 – che detta disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno alla normativa europea in materia di biocidi; 16 – che reca alcune norme tese a garantire l'applicabilità del regolamento n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo ai prodotti cosmetici; 17 – che

modifica il decreto legislativo n. 109 del 1992, recante la disciplina nazionale in tema di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, al fine di evitare incertezze da parte degli operatori sull'obbligo di indicare in etichetta la presenza di allergeni alimentari,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, al comma 5 del suddetto articolo 16, un termine per la emanazione del decreto del Ministro della salute ivi previsto, nonché la esclusione della sperimentazione e l'importazione di materie prime testate su animali.

ALLEGATO 4

Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1).**PARERE APPROVATO DALLA XII COMMISSIONE**

La XII Commissione (Affari sociali),

esaminata, per la parte di propria competenza, la Relazione consuntiva sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea relativa all'anno 2012 (Doc. LXXXVII, n. 1);

preso atto, in particolare, del ruolo assunto dall'Italia nell'ambito dei lavori per la definizione della proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, nonché la partecipazione ai lavori del gruppo istituito dalla Commissione ai sensi dell'articolo 14 della direttiva 2011/24/UE, concernente l'applicazione dei diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera;

rilevato, altresì, il contributo fornito dal Ministero della salute ai fini dell'elaborazione della nuova normativa sui dispositivi medici;

preso atto, con riferimento al settore dell'igiene, sicurezza degli alimenti e nutrizione, della posizione assunta dall'Italia in merito alla controversa questione concernente la modifica del regolamento (CE) n. 854/2004 concernente la revisione dell'ispezione delle carni;

considerato, inoltre, l'impegno del Governo a seguire con attenzione l'attuazione della iniziativa-faro « Una piattaforma europea contro la povertà e l'emarginazione », lanciata dalla Commissione

europea nell'ambito della Strategia Europa 2020, l'impegno profuso per la promozione degli obiettivi dell'anno, sul piano sia nazionale che europeo, con riferimento alla celebrazione dell'Anno europeo 2012 dell'invecchiamento attivo e della solidarietà tra le generazioni, nonché il ruolo assunto dall'Italia sul fronte delle politiche antidroga, soprattutto per quanto concerne il contributo alla realizzazione della nuova Strategia Europea 2013-2020;

rilevata, in generale, una certa difformità per quanto concerne la trattazione dei diversi temi afferenti ai capitoli della salute e delle politiche sociali, nel senso che in determinati casi emerge chiaramente la posizione assunta dal Governo italiano mentre in altri la suddetta relazione si limita a elencare l'attività svolta nell'ambito dei vari comitati e gruppi di lavoro attivi presso le istituzioni europee, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

nell'ambito delle materie afferenti la competenza della Commissione affari sociali, si valuti l'opportunità di utilizzare criteri di maggiore omogeneità, in sede di predisposizione della futura relazione, dando conto delle precise posizioni assunte dal Governo italiano sui singoli provvedimenti oggetto di discussione presso le istituzioni europee.

ALLEGATO 5

Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno. C. 1328 Governo, approvato dal Senato.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XII Commissione,

esaminato per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1328 Governo, approvato dal Senato, recante « Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di adeguamento interno »,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

all'articolo 5, comma 1, valutino le Commissioni di merito l'opportunità o di chiarire chi debba rilasciare – in caso di assenza a bordo di un medico – il certificato provvisorio previsto dalla norma, oppure – analogamente a quanto stabilisce la normativa attualmente vigente – di prevedere che, se il periodo di validità del certificato scade in corso di viaggio, il certificato resti valido fino al primo porto di scalo successivo.

ALLEGATO 6

**Rapporto di performance per l'anno 2012 del Ministero della salute.
Doc. CLXIV, n. 2.**

RELAZIONE APPROVATA

La XII Commissione Affari sociali,
esaminato il rapporto di *performance* per l'anno 2012 (Doc CLXIV n. 2) in adempimento a quanto disposto dall'articolo 3, comma 68 della legge n. 244 del 2007;

preso atto che il rapporto di *performance* ha l'obiettivo di fornire una rappresentazione dei risultati realizzati dal Ministero della salute nel corso del 2012, e costituisce premessa imprescindibile per migliorare la qualità dei servizi offerti e consentire al contempo di garantire la massima trasparenza dei risultati e delle risorse impiegate per la loro realizzazione;

considerato che il documento, predisposto dall'Organismo Indipendente di Valutazione dà conto degli elementi informativi e di valutazione individuati con apposita direttiva emanata dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, con particolare riguardo sia ai risultati conseguiti dall'amministrazione nel perseguimento delle priorità politiche individuate dal Ministro, sia al grado di realizzazione degli obiettivi di miglioramento, in relazione alle risorse assegnate;

atteso che l'organismo valutatore ha giudicato positivamente gli obiettivi assegnati ai Centri di Responsabilità e alle strutture operative partendo dalle priorità politiche definite con atto di indirizzo del Ministro della Salute e declinate in obiettivi strategici e operativi,

ritenuti complessivamente positivi i risultati esposti nella Tavola 3 in cui si espone la distribuzione del personale del

Ministero della salute e si individua una riduzione di 75 unità, pari al 3,4 per cento, in linea con gli obiettivi di finanza pubblica;

rilevato, tuttavia che le tecniche di assegnazione degli obiettivi e di valutazione della performance, adottate nel dare applicazione alla legge 244/2007, risentono della difficoltà di misurare concretamente l'efficienza e l'efficacia dell'azione degli uffici ministeriali, e che la definizione degli obiettivi non è sempre coerente con la priorità politica individuata dal Ministro;

preso atto dei rilievi formulati dall'Organismo indipendente di valutazione in merito alla significatività degli indicatori nel paragrafo 6 della Relazione;

considerato che il rapporto evidenzia lacune, difficoltà nell'applicazione delle norme e criticità che condurrebbero anche ad anomalie contabili;

ritenuto opportuno formulare delle osservazioni finalizzate ad evidenziare al Ministero tali criticità e a concorrere al miglioramento del meccanismo di rilevazione della performance, e all'implementazione di tecniche gestionali che ne facilitino l'applicazione,

**DELIBERA DI RIFERIRE
FAVOREVOLMENTE**

con le seguenti osservazioni:

1) il meccanismo di assegnazione degli obiettivi deve essere affinato in modo da garantire la coerenza tra le priorità

politiche individuate dal Ministro e gli obiettivi operativi assegnati alle singole strutture e da abbracciare un numero di funzioni più ampio, al fine di consentire una migliore valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione degli Uffici del Ministero;

2) pur comprendendo le difficoltà della pubblica amministrazione nel dare attuazione a politiche di contenimento della spesa molto severe, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sulla dichiarazione che si sarebbero costituiti debiti fuori bilancio;

3) sulle difficoltà incontrate e sulle lacune tecniche degli strumenti di gestione attualmente in atto, la Commissione XII ritiene che l'implementazione di un sistema di controllo di gestione, fondato su una attendibile contabilità analitica, potrebbe anche ritenersi non indispensabile nel valutare l'attività di un Ministero, ma se si sceglie di utilizzare questo strumento

non è accettabile – anche in considerazione della scarsità numerica dei fattori produttivi impiegati – che la sua effettiva attivazione si protragga per anni;

4) per quanto concerne il punto 6.1 della Relazione è necessario evidenziare che la difficoltà nel costruire e applicare una corretta metodologia di valutazione non può essere giustificata dal fatto che, come osserva l'Organismo Indipendente: « le strutture ministeriali avversano l'impiego delle stesse misure come indicatori da collegare agli obiettivi strategici della Direttiva generale per l'attività amministrativa e la gestione, dal momento che il mancato raggiungimento dei risultati previsti avrebbe conseguenze sulla valutazione individuale del personale ai diversi livelli. ». L'Amministrazione competente è invitata ad adottare gli opportuni provvedimenti per ottenere, da parte del personale dirigente, una maggiore adesione allo strumento di valutazione della *performance*.